



**PROCEDURA COMPARATIVA  
PER UN INCARICO DI ESPERTO SENIOR  
A TEMPO DETERMINATO**

**ARTICOLO 1**

**(Oggetto)**

1. È indetta, ai sensi degli articoli 10 e 12 del regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), una procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di esperto senior a tempo determinato per attività di analisi e previsione delle voci del conto economico delle amministrazioni pubbliche, in particolare della spesa per interessi e dei saldi di finanza pubblica, e per attività di analisi relative alle caratteristiche e alla gestione del debito delle amministrazioni pubbliche.

**ARTICOLO 2**

**(Contenuto)**

1. L'incarico comporta lo svolgimento di attività di studio, ricerca e analisi economica nei predetti settori e l'inquadramento nell'area funzionale di esperto senior, secondo quanto previsto dal regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell'UPB e dalle disposizioni connesse.
2. L'incarico ha una durata di tre anni e può essere rinnovato una sola volta per lo stesso periodo.
3. Qualora la persona selezionata per l'incarico di cui all'articolo 1 appartenga a una delle amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), del predetto regolamento e risulti possibile l'inquadramento tra gli esperti senior in conformità alla tabella di equiparazione di cui all'Allegato 2 del medesimo regolamento, l'incarico verrà svolto previo collocamento in posizione di fuori ruolo da parte dell'amministrazione di appartenenza, in accordo con quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. In tal caso non trova applicazione il comma 2 del presente articolo.

### ARTICOLO 3 (Requisiti generali di ammissione)

1. I requisiti generali di ammissione alla selezione sono:
  - a. cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; sono altresì ammessi i familiari dei cittadini degli Stati dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello *status* di rifugiato o dello stato di protezione sussidiaria, nei casi previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 3-bis dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  - b. godimento dei diritti civili e politici;
  - c. non esclusione dall'elettorato politico attivo;
  - d. idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
  - e. posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;
  - f. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento in forza di norme di settore e di non essere stato licenziato per le medesime ragioni o per motivi disciplinari da altro impiego pubblico, di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, o, comunque, con mezzi fraudolenti;
  - g. non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
2. I cittadini dell'Unione europea e i loro familiari nonché i cittadini di Paesi terzi nei casi previsti dal precedente comma e con permesso di soggiorno di lungo periodo devono essere altresì in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di

- provenienza;
- b) adeguata conoscenza della lingua italiana, da verificarsi durante il colloquio.
3. Ai titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto il solo requisito di cui alla lettera b).

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Requisiti specifici di ammissione)**

1. Per l'ammissione alla selezione è inoltre richiesto:
- a. il possesso di laurea specialistica o magistrale o altro titolo equiparato previsto dalla normativa nazionale vigente ovvero di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente rispetto alle predette lauree ai sensi della medesima normativa;
- b. avere maturato presso soggetti pubblici o privati, in ambito nazionale o internazionale, un'esperienza professionale di durata complessiva non inferiore a otto anni, nell'ambito dell'analisi e della previsione dei conti pubblici e dell'analisi del debito pubblico, da cui emerga il possesso di un'approfondita conoscenza in almeno due delle seguenti aree: analisi delle caratteristiche del debito delle amministrazioni pubbliche e della sua gestione; utilizzo delle banche dati necessarie ai fini del monitoraggio della finanza pubblica, in particolare del debito pubblico e della relativa spesa per interessi; sviluppo e utilizzo di strumenti di previsione e monitoraggio delle entrate e delle spese dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, in particolare della spesa per interessi sul debito pubblico.
2. Ai fini dell'ammissione alla selezione, la durata dell'esperienza di cui al comma 1, può essere complessivamente non inferiore a cinque anni qualora il candidato abbia conseguito un dottorato di ricerca riferibile ai settori scientifico disciplinari compresi nei macrosettori 13/A Economia e 13/D Statistica e metodi matematici per le decisioni, di cui al D.M. 855/2015, Allegato A, o a quelli corrispondenti nelle attuali vigenti classificazioni, ovvero abbia conseguito all'estero un titolo di studio nelle predette materie equipollente ai sensi della vigente normativa. In questo caso, il dottorato o il titolo di studio equipollente è oggetto di valutazione esclusivamente ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a). Gli estremi dei provvedimenti di equipollenza o della relativa richiesta devono essere dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla selezione.
3. È inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese.

## ARTICOLO 5

### (Domanda di partecipazione)

1. La domanda di ammissione alla procedura comparativa deve essere presentata esclusivamente per via telematica utilizzando lo specifico applicativo informatico al quale si potrà accedere esclusivamente attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) all'indirizzo internet <https://upb-espertisenior.ilmiotest.it/> . Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2. Per la partecipazione alla selezione è inoltre richiesto il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.
3. Conclusa la compilazione della domanda secondo le indicazioni riportate nel portale, è necessario effettuare la stampa della ricevuta e conservarla per poterla esibire in caso di necessità. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che allo scadere del termine utile consentirà soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
4. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda deve essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i festivi, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il termine per la presentazione delle domande ove cada in giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.
5. In caso di pluralità di invii, si terrà conto unicamente dell'ultima domanda trasmessa.
6. Nella domanda è necessario dichiarare, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto richiesto dalla procedura e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
7. In sede di compilazione della domanda si deve inoltre dichiarare il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e se non espressamente dichiarati in quella sede non verranno presi in considerazione nella fase della formazione della graduatoria dei vincitori.
8. È necessario inoltre allegare alla domanda copia in formato elettronico:

- a. di un valido documento d'identità;
  - b. del proprio curriculum sottoscritto e predisposto preferibilmente secondo il modello europeo;
  - c. di eventuali specifiche pubblicazioni su temi attinenti all'incarico, nel numero massimo di cinque; qualora ciò non sia possibile per tutte o alcune di esse, si deve indicarlo nell'apposito campo della domanda e inviare, a pena di esclusione delle pubblicazioni mancanti dalla valutazione, una copia delle stesse tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cinque giorni dall'invio della domanda, all'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186 Roma.
9. Tutti gli elementi idonei a verificare il possesso dei titoli e delle esperienze professionali devono essere descritti in modo sintetico e puntuale. Qualora non risulti possibile verificare il possesso dei predetti titoli ed esperienze professionali nei termini richiesti dal precedente articolo 4, le candidature non saranno prese in considerazione.
  10. Le informazioni concernenti la procedura selettiva, compreso il calendario dei colloqui, sono rese note attraverso il sito istituzionale dell'UPB.
  11. Chi presenta la domanda deve esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*General Data Protection Regulation – GDPR*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

## **ARTICOLO 6**

### **(Esclusione)**

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
2. Tutti coloro che hanno presentato la domanda sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
3. L'UPB può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento ove venga accertata la mancanza di tali requisiti.

## ARTICOLO 7

### (Commissione di valutazione e punteggi)

1. La selezione è affidata a una Commissione di valutazione, composta da un numero dispari di membri nominati dal Consiglio tra professori universitari in materie economiche o statistiche, in servizio o in quiescenza, e tra esperti delle medesime materie provenienti da istituzioni e organismi, pubblici o privati, di livello nazionale o internazionale. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da personale dell'UPB.
2. La selezione si articola in una valutazione dei titoli dei candidati, sulla base della documentazione da questi prodotta, e in un colloquio.
3. Per la valutazione la Commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui:
  - 60 da attribuire in sede di valutazione del curriculum, delle pubblicazioni specifiche su temi attinenti all'incarico e dei titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti;
  - 40 da attribuire in sede di colloquio.
4. Con riferimento alla valutazione dei titoli, la Commissione determina il punteggio da assegnare nei limiti seguenti:

a) curriculum	fino a 40 punti
b) pubblicazioni specifiche sui temi attinenti all'incarico	fino a 10 punti
c) titoli accademici o di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti	fino a 10 punti

5. Le eventuali esperienze professionali svolte presso l'UPB o presso istituzioni simili sono valutate espressamente e in modo preferenziale rispetto alle altre.
6. Accedono al colloquio i candidati collocati nei primi dieci posti della graduatoria provvisoria compilata dalla Commissione che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti. Sono ammessi anche coloro che si siano classificati *ex aequo* all'ultimo posto utile della graduatoria.
7. Il colloquio, una parte del quale può svolgersi in lingua inglese, verte sui titoli e sulle esperienze professionali dei candidati.
8. Superano il colloquio coloro che abbiano conseguito una votazione di almeno 30 punti.

## **ARTICOLO 8**

### **(Graduatoria e clausola di salvaguardia)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, la Commissione predispose la graduatoria di merito determinata dal totale dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
2. La graduatoria è successivamente riformulata dall'UPB tenendo conto, a parità di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5, comma 7, la cui sussistenza alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione può essere fatta valere dai candidati entro cinque giorni dallo svolgimento del colloquio. A parità di punteggio, supera la selezione la persona anagraficamente più giovane. La graduatoria finale è approvata dal Consiglio dell'UPB.
3. È dichiarata vincitrice la persona collocata al primo posto della graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.
4. Lo svolgimento della selezione non obbliga l'UPB al conferimento dell'incarico e alla stipula del correlato contratto.
5. In caso di necessità, l'UPB può attingere alla predetta graduatoria per il conferimento di ulteriori incarichi rispetto a quello previsto all'articolo 1.

## **ARTICOLO 9**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso l'UPB per le finalità di gestione della procedura e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.
2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, l'UPB procede all'esclusione della persona dalla procedura ovvero non dà corso all'assunzione.
3. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

4. Oltre al responsabile del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti dell'UPB addetti alla procedura e i soggetti esterni che svolgono funzioni di supporto.
5. Agli interessati competono i diritti di cui alle norme sopra richiamate, tra i quali l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi nonché il diritto di opporsi al loro trattamento.
6. Tali diritti possono essere esercitati nei confronti dell'Ufficio parlamentare di bilancio, via del Seminario 76, 00186, Roma, titolare del trattamento.

## **ARTICOLO 10**

### **(Pubblicazione)**

1. Il presente avviso è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'UPB <https://www.upbilancio.it>, dove sono rese disponibili tutte le informazioni e le comunicazioni sulla procedura, comprese data e sede del colloquio. Della pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4<sup>a</sup> Serie speciale, Concorsi ed esami.

## **ARTICOLO 11**

### **(Responsabile del procedimento)**

1. L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio del Direttore generale dell'UPB. Il responsabile del procedimento è il Direttore generale.

Roma, 11 marzo 2025

Il Direttore generale  
(Pasquale Ciocia)